

Informativa per la clientela di studio

N. 128 del 29.08.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Srl semplificata: si parte con lo statuto standard

*Da oggi mercoledì 29 agosto 2012 entra in vigore il D.M. 138 e con esso la nuova **Srl semplificata**. Con l'entrata in vigore del D.M. entra anche in vigore il modello standard di atto costitutivo e statuto. La caratteristica della nuova Srl semplificata è che essa è priva di statuto e l'atto costitutivo deve coincidere con quello previsto dal D.M. 138, inoltre non è possibile nessuna variazione rispetto al modello standard, pena la costituzione di un altro tipo di società e non di una Srl semplificata.*

Parte la SRL semplificata

Da oggi mercoledì 29 agosto, entra in vigore la SRL semplificata. Una delle caratteristiche fondamentali di questo nuovo tipo societario è che essa è praticamente priva di statuto e che l'atto costitutivo deve coincidere con quello dettato dal D.M. Giustizia n. 138. Un'altra caratteristica è che non dovrebbero essere consentite variazioni di alcun tipo allo statuto e qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una Srl semplificata ma, eventualmente, di un altro tipo societario.

La costituzione della SRL semplificata

La Società a responsabilità limitata semplificata è regolata dall'articolo 2463-bis del Codice Civile **e può essere costituita soltanto da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni d'età.**

Atto pubblico standard

È necessario un **atto pubblico notarile** secondo lo schema standard tipizzato con l'apposito decreto del Ministero della Giustizia.

Osserva

Questo tipo di società non si dovrebbe poter utilizzare nei casi in cui occorre confezionare uno statuto ad hoc per disciplinare situazioni particolari.

Denominazione

Nella denominazione va **esplicitamente indicato che si tratta di una Srl semplificata**. Inoltre, la denominazione di "società a responsabilità limitata semplificata", l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui la società semplificata è iscritta, **vanno indicati** negli atti, nella corrispondenza della società e pure nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Costi di costituzione e il capitale

Per quanto riguarda il capitale sociale, può andare da un **minimo di un euro ad un massimo di 9.999,99 euro**, e dovrà essere **integralmente sottoscritto e versato in denaro** nelle mani degli amministratori.

Tale circostanza **esclude** la possibilità di utilizzo di una Srl semplificata per attività che abbiano bisogno di una capitalizzazione pari o superiore a 10mila euro.

Aumento del capitale sopra la soglia consentita

Allo stesso tempo, la Srl semplificata che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 euro dovrà dismettere l'abito di tale tipo di società e trasformarsi in una Srl.

Come già detto il capitale sociale va versato **esclusivamente in denaro** (non essendo ammessi i conferimenti in natura) e non è possibile il versamento per centesimi perché va sottoscritto e versato per intero all'atto della costituzione.

Nota bene

Il versamento del capitale sociale **non va fatto in banca**, ma nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della Srl semplificata.

Per quanto concerne i costi di costituzione, l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria, inoltre non sono dovuti onorari notarili, si devono pagare l'imposta di registro, di 168 euro, e la tassa annuale camerale.

Caratteristiche della SRL semplificata

Denominazione

Dopo la denominazione della società, dovrà necessariamente comparire la dizione "**Società a responsabilità limitata semplificata**", nonché i Comuni in cui sono localizzate la sede principale e le eventuali sedi secondarie.

Costi di costituzione

La comunicazione da effettuare al registro delle imprese è **esentata** dai diritti di segreteria e dalle imposte di bollo, non sono dovuti nemmeno gli oneri notarili.

I soci

I soci, o anche l'unico socio, devono essere **persone fisiche** che non hanno compiuto 35 anni di età, la verifica spetta al notaio.

Capitale sociale

Il capitale sociale può andare da un minimo di un euro a un massimo di 9.999,99 euro e dovrà essere integralmente sottoscritto e versato in denaro nelle mani degli amministratori.

Cessione delle quote

E' vietato cedere quote a soggetti che non abbiano i requisiti di età previsti dalla legge. Ogni cessione in violazione della norma **è nulla**.

Amministrazione

La società può scegliere uno o più amministratori esclusivamente tra i soci.

Assemblee

Se la decisione è affidata all'assemblea questa dovrà essere preseduta dall'amministratore unico o dal presidente del CDA.

Un altro tipo di SRL: SRL a capitale ridotto

Il legislatore con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, in vigore dal 26 giugno, convertito con Legge 7 agosto 2012 n. 134, **ha introdotto introdotta la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto** e ha portato così a tre il numero delle SRL presenti nel nostro ordinamento, cioè:

- Srl ordinaria;
- **Srl semplificata**;
- Srl a capitale ridotto.

La Srl **a capitale ridotto** non gode di **agevolazioni in termini di costi istitutivi** (viene costituita con normale atto pubblico), ma non è neppure assoggettata ai vincoli dello statuto standard pur dovendosi attenere agli stessi limiti di capitale delle Srl semplificate.

Le **principali differenze** rispetto alla Srls (società a responsabilità limitata semplificata) riguardano:

- la denominazione della società;
- l'atto costitutivo può esser redatto, per atto pubblico, secondo le regole tipiche della Srl;
- gli amministratori possono essere scelti fra soggetti non soci;
- l'assemblea può essere presieduta anche da soggetti non coincidenti con l'amministratore unico o presidente del CDA;
- il requisito che concerne l'età dei soci, che qui devono essere tutti over 35.

Le attuali tre forme di SRL: confronto

	Srl Ordinaria	Srl Semplificata	Srl a Capitale ridotto
Disciplina	Codice Civile art. 2463	Codice Civile art. 2463-bis	D.L. Sviluppo
Soci	Persone fisiche e non	Solo persone fisiche con 35 anni non compiuti	Solo persone fisiche con 35 anni compiuti
Forma atto	Atto pubblico	Atto pubblico standard	Atto pubblico
Denominazione	Nessun vincolo	Indicazione di Srl Semplificata	Indicazione di Srl a Capitale ridotto
Amministrazione	Nessun vincolo	Uno o più soci	Solo persone fisiche anche non soci
Capitale	Minimo 10 mila euro	Da 1 a 9.999,99 euro	Da 1 a 9.999,99 euro
Versamento	In denaro o in natura	Solo in denaro	Solo in denaro
Vers. iniziale	In banca almeno il 25%	Interamente versato agli amministratori	Interamente versato agli amministratori

Cessione quote	Libera	Vietata verso soggetti che non siano di età inferiore a 35 anni	Vietata verso soggetti che non siano persone fisiche
Socio che compie 35 anni	Non succede nulla	Il socio esce dalla società o la società si deve trasformare o si scioglie	Non succede nulla

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍